



CODICE CIVILE

Art. 310 c.c.

Cessazione degli effetti dell'adozione

Gli effetti dell'adozione cessano:

- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	I — Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-310-cessazione-degli-effetti-dell-adozione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it